



DELIBERAZIONE N° VIII 13758

Seduta del 13 DIC. 2006

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **VIVIANA BECCALOSS** Vice Presidente

GIAN CARLO ABELLI
DAVIDE BONI
MASSIMO BUSCEMI
RAFFAELE CATTANEO
ALESSANDRO CE
ROMANO COZZI
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI
LICNELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO PONZONI
PIER GIANNI PROSPERINI
GIOVANNI ROSSONI
MARIO SCOTTI
DOMENICO ZAMBETTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Proposta dell'Assessore: **DAVIDE BONI**

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)"

Regime **BRUNO MORI**

Attore Generale **MARIO NOVA**

si compone di _____ pagine
_____ pagine di allegati,
integrante.

RELAZIONE

Il presente progetto di legge costituisce il terzo intervento legislativo di modifica alla L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio, facendo seguito alla L.R. 27 dicembre 2005, n. 20 (circostrita alla problematica del recupero abitativo dei sottotetti esistenti) e alla L.R. 14 luglio 2006, n. 12.

Questo nuovo progetto di legge, intendendo dare un assestamento per quanto possibile definitivo alla L.R. n. 12, affronta alcuni profili da subito emersi come problematici, proponendo una ridefinizione all'insegna della chiarezza, non senza elementi di significativa novità.

Ci si riferisce, in particolare, alla disciplina di semplificazione degli strumenti di pianificazione per i Comuni più piccoli, solo adombrata nella legge come approvata in origine e per di più in termini non realistici dal punto di vista della concreta operatività.

La soluzione proposta dal presente pdl si articola nelle seguenti scelte:

- eliminazione delle previsioni relative all'Autorità per la programmazione territoriale, mentre viene confermato e disciplinato l'Osservatorio della programmazione territoriale (art. 5, riformulato);
- disciplina speciale, direttamente in legge (nuovo art. 10 *bis*), per i Comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti (659 Comuni), incentrata sulla previsione di un'approvazione congiunta in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole;
- possibilità per i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti (792 Comuni) di avvalersi di contenuti semplificati, in base a una previsione di legge (art. 7, comma 3, riformulato) e alla concreta definizione rimandata ad apposita deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare.

Un'altra scelta significativa del pdl si sostanzia in una più chiara definizione del livello di pianificazione provinciale in rapporto ai Comuni, perseguita attraverso le seguenti nuove previsioni legislative:

- formulazione ad opera del PTCP delle indicazioni per gli insediamenti di portata sovracomunale, sulla base delle proposte dei Comuni (art. 15, comma 2, lettera g, riformulata);
- possibilità per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP stesso, azioni da definire d'intesa con i Comuni interessati (nuovo comma 7 *bis* dell'art. 15);
- trasmissione alla Provincia, da parte dei Comuni, anche del piano dei servizi e del piano delle regole, fermo restando che la valutazione di compatibilità del PGT rimane circoscritta al solo documento di piano (art. 13, comma 5, riformulato);

- prevalenza del PTCP, una volta approvato, estesa a talune previsioni dei vigenti PRG, precisamente quelle relative a piani attuativi non ancora adottati (art. 25, comma 4, integrato).

Anche in materia di tutela paesaggistica il pdl contiene una disposizione importante per le Province. Si tratta dell'integrazione al comma 6 dell'art. 15, che consentirà alle Province di sviluppare da subito, senza dover attendere l'approvazione del PTR, la componente paesaggistica del PTCP: ciò avverrà in coerenza con le previsioni del PTPR vigente e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.

Una segnalazione particolare merita l'introduzione di nuove disposizioni di indirizzo della pianificazione comunale in merito ad alcune problematiche specifiche, quali la corretta e ragionata localizzazione dei campi di sosta e transito dei nomadi (integrazioni agli artt. 8 e 9) e la salvaguardia delle aree indirettamente interessate dalle grandi infrastrutture per la mobilità, sia nuove che esistenti (nuovo art. 102 *bis*), come pure del tutto innovativa è la previsione, introdotta all'art. 43 (nuovo comma 2 *bis*), di un contributo suppletivo a carico di chi realizza interventi di nuova costruzione, come forma di ristoro per la sottrazione di superfici agricole di fatto, contributo da destinare a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Da ultimo, nel pdl trovano posto altresì diverse modifiche di natura tecnica, ovvero di aggiustamento delle diverse discipline racchiuse nella L.R. n. 12, tra le quali si segnalano, in particolare:

- disposizioni di incentivazione del recupero delle aree degradate o dismesse (artt. 1, nuovo comma 3 *bis*; 8, comma 2, nuova lettera e *bis*; 11, comma 5; 88, comma 2);
- la previsione dell'obbligo alla individuazione, nel piano dei servizi, delle aree per l'edilizia residenziale pubblica a carico di Comuni da individuare con apposita deliberazione di Giunta regionale (art. 9, nuovo comma 1 *bis*);
- una disposizione per la correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di PGT (art. 13, nuovo comma 14 *bis*);
- previsioni circa l'invio in Regione del PTCP e del PGT in forma digitale (artt. 13, comma 11; 17, comma 10);
- modifiche in senso restrittivo alle definizioni di ristrutturazione edilizia e di variazioni essenziali, nonché alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso, con previsione della necessità della comunicazione al Comune anche nei casi, a tutt'oggi liberalizzati, di superficie lorda di pavimento non superiore a 150 mq (artt. 27, comma 1; 54, comma 3; 52, comma 2);
- una migliore formulazione delle disposizioni che limitano l'ammissibilità dei P.I.I. interessanti aree agricole (art. 89, comma 1 e nuovo comma 3 *bis*);

- una disposizione di scoraggiamento dell'uso improprio dell'istituto dello Sportello unico per le attività produttive, ai soli fini di ottenere la variante, specie nella fase transitoria (art. 97, nuovo comma 5 *bis*).

Di seguito, una descrizione puntuale di tutte le modifiche proposte, secondo l'articolazione della L.R. n. 12/2005.

Art. 1

Inserimento di un nuovo comma 3 *bis*, relativo alla promozione, attraverso gli strumenti di pianificazione, del recupero delle aree degradate o dismesse.

Art. 5

L'articolo viene completamente riscritto, con l'eliminazione dell'Autorità e la conferma del solo Osservatorio della programmazione territoriale.

Art. 7

Riscrittura del comma 3, con la previsione della definizione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, di contenuti semplificati e di specifiche modalità di pianificazione per i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti.

Art. 8

Al comma 2, riformulazione della lett. e), al fine di corroborare le scelte del documento di piano relativamente agli ambiti di trasformazione.

Inserimento, sempre al comma 2, di tre nuove lett. e *bis*), e *ter*) ed e *quater*) che prevedano quali contenuti specifici del documento di piano:

- l'individuazione delle aree degradate o dismesse, nonché la loro trasformazione con lo strumento del P.I.I.;
- l'individuazione delle aree nelle quali il piano dei servizi può localizzare campi di sosta o di transito dei nomadi;
- l'individuazione dei principali elementi di caratterizzazione del paesaggio.

Art. 9

In accordo con la D.G. Politiche per la casa, inserimento di una nuova disposizione al comma 1, con previsione dell'obbligo alla individuazione, nel piano dei servizi, delle aree per l'edilizia residenziale pubblica a carico di Comuni da individuare con apposita deliberazione di Giunta regionale. La norma prevede altresì che gli stessi Comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurino la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.

Inserimento di un nuovo comma 1 *bis*, in materia di localizzazione di campi di sosta o di transito dei nomadi; la previsione è raccordata con quella di cui all'art. 8, comma 2, nuova lett. e *ter*).

La modifica al comma 15 è finalizzata a eliminare la rigidità della disposizione che attualmente regola la realizzazione di attrezzature diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi: l'iniziativa non comporterà più variante al piano dei servizi e sarà possibile sulla base di una deliberazione motivata del consiglio comunale.

Art. 10 bis

Viene dettata, direttamente in legge, una disciplina speciale di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, prevedendo in particolare l'approvazione congiunta in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole. Per il documento di piano si prevede comunque una verifica-aggiornamento almeno ogni cinque anni, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa.

La disciplina è da intendersi obbligatoria, ad eccezione dei PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 11

Al comma 4 previsione di un apposito registro comunale quale strumento di controllo della cessione dei diritti edificatori.

Al comma 5, estensione della disciplina, facoltativa, di incentivazione urbanistica alle iniziative di recupero delle aree degradate o dimesse, nonché ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico.

Art. 12

Integrazione al comma 4 finalizzata a raccordare gli adempimenti operativi del consorzio dei proprietari con la tempistica prevista in via generale per l'approvazione dei piani attuativi.

Art. 13

Modifica al comma 5, con previsione dell'invio alla Provincia anche del piano dei servizi e del piano delle regole, fermo restando che la valutazione di compatibilità rimane circoscritta al solo documento di piano. Analogamente, al comma 5 bis si prevede l'invio alla Regione anche del piano dei servizi e del piano delle regole, ai fini dell'espressione del parere vincolante sui PGT di Comuni appartenenti a province prive di PTCP.

In relazione al comma 11, si prevede l'invio in Regione e in Provincia del PGT in forma digitale.

Inserimento di un nuovo comma 14 bis relativo alla correzione di errori materiali e rettifiche degli atti di PGT, da realizzarsi a mezzo di deliberazione consiliare analiticamente motivata.

Art. 14

Il nuovo comma 4 bis introduce un'eccezione, esclusivamente a beneficio del Comune di Milano, al principio posto dai commi 1 e 4 relativamente alla competenza

del Consiglio comunale in materia di approvazione dei piani attuativi conformi. La nuova disposizione prevede che il PGT del Comune di Milano possa stabilire i casi in cui i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.

Art. 15

Al comma 2, riscritta la lettera g): gli insediamenti di portata sovracomunale, oggetto di indicazioni da parte del PTCP, non sono più definiti dai PGT, ma dallo stesso PTCP, sia pure sulla base delle proposte dei comuni. Il successivo comma 2 *bis* reca però un'eccezione, relativamente al territorio del comune di Milano.

Con la modifica al comma 4 viene ricalibrata la disciplina relativa all'individuazione, ad opera del PTCP, degli ambiti destinati all'attività agricola. Viene precisato che la definizione dovrà riguardare gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e avvenire sulla scorta di eventuali proposte dei Comuni, nonché in conformità ad appositi criteri deliberati dalla Giunta regionale.

L'integrazione al comma 6 è finalizzata a chiarire che al PTCP spetta da subito il compito di sviluppare la componente paesaggistica, in coerenza con le previsioni del vigente PTPR (efficace *ex art.* 102) e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.

E' aggiunto un nuovo comma 7 *bis*: possibilità per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di coordinamento per l'attuazione del PTCP stesso, azioni da definire d'intesa con i comuni interessati.

Art. 16

L'integrazione al comma 1 è finalizzata a conferire alla Conferenza dei comuni, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree regionali protette importanti funzioni di supporto ai Comuni, specie i più piccoli, nella redazione degli atti di PGT.

Art. 17

Con la modifica al comma 10 si prevede l'invio in Regione del PTCP in forma digitale.

Art. 25

Integrazione al comma 4 finalizzata a non vanificare importanti previsioni recate dai PTCP di nuova approvazione. Dal momento che l'art. 18 dispone, in casi prefissati, la prevalenza delle previsioni dei PTCP "*sugli atti del PGT*", con la modifica si estende la medesima prevalenza anche in riferimento a talune previsioni dei vigenti PRG, precisamente quelle relative a piani attuativi non ancora adottati.

Con la riscrittura del comma 6 si conferma la facoltà di annullamento regionale degli atti di approvazione delle varianti nella fase transitoria, ma individuando correttamente il relativo fondamento normativo.

E' aggiunto un nuovo comma 8 *sexies* per consentire ai Comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di autorizzare, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale,

interventi di trasformazione di immobili esistenti diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, nonché, per le medesime finalità, interventi di nuova costruzione localizzati su aree destinate a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi, nell'ambito di piani attuativi. La disposizione, che vale solo per la fase transitoria, richiede per ogni singolo intervento il previo rilascio del permesso di costruire, a garanzia della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente.

Art. 26

Al comma 2 viene eliminato il secondo periodo in conseguenza della riformulazione dell'art. 7, comma 3.

Art. 27

Al comma 1 è modificata in senso restrittivo la definizione di ristrutturazione edilizia (lett. d): in caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere rispettata, oltre alla volumetria preesistente, anche la superficie lorda di pavimento.

Art. 29

Puntualizzazione circa l'autorità competente a esprimere il previsto parere sulle norme di carattere igienico-sanitario, espressamente individuata nell'A.S.L.

Art. 33

Viene introdotta un'ulteriore eccezione al principio relativo alla subordinazione a permesso di costruire di ogni intervento che comporti trasformazione del territorio. Si tratta delle attività di scavo finalizzate alla realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l'irrigazione, già oggetto di una specifica autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n. 14/1998, ai fini della commercializzazione del materiale estratto.

Art. 42

Viene riscritto il comma 6, per uniformare la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori oggetto di D.I.A. con quella prevista per i lavori oggetto di permesso di costruire.

Art. 43

Su proposta della D.G. Agricoltura, è aggiunto un nuovo comma 2 *bis*, con previsione di un contributo suppletivo a carico di chi realizza interventi di nuova costruzione, come forma di ristoro per la sottrazione di superfici agricole di fatto, contributo da destinare a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

Art. 50

Al comma 11, secondo periodo, modifica di chiarimento delle competenze.

Art. 51

Nel contesto della disciplina delle destinazioni d'uso viene inserita al comma 1 una puntualizzazione relativa agli edifici condonati.

Art. 52

Modifica in senso restrittivo al comma 2: necessaria la comunicazione al Comune del cambio di destinazione d'uso anche nei casi, a tutt'oggi liberalizzati, di superficie lorda di pavimento non superiore a 150 mq.

Art. 54

Nel contesto della disciplina delle variazioni essenziali viene modificato in senso restrittivo il comma 3.

Art. 55

Riformulazione della lettera b) del comma 1, a fini di maggiore chiarezza e completezza, e inserimento di un nuovo comma 3 *bis* per garantire il coordinamento delle attività di pianificazione territoriale con gli strumenti di protezione civile previsti dalla L.R. n. 16/2004.

Art. 76

Viene riscritto il comma 1, relativo al PTR nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico.

Art. 77

Modifica al comma 1, strettamente conseguente a quella apportata all'art. 76.

Art. 78

Sostituita la rubrica, riscritto il comma 1 e aggiunto un nuovo comma 6 *bis*, in adeguamento ai disposti del d.lgs. 42/2004, come recentemente modificato, in materia di commissioni regionali (non più provinciali) deputate a formulare le proposte di vincolo.

Art. 79

Modifica al comma 1, lett. c), strettamente conseguente a quelle apportate all'art. 78.

Art. 80

Accogliendo una richiesta delle Comunità montane, mediante un nuovo comma 3 *bis*, viene inserita una specifica competenza in capo alle Comunità montane relativamente agli interventi di trasformazione del bosco, in tal modo uniformando autorizzazione paesaggistica e autorizzazione forestale.

Art. 88

Al comma 2 puntualizzazione terminologica relativamente alle aree degradate o dismesse, in coerenza con la disposizione di cui all'art. 1, nuovo comma 3 *bis*.

Art. 89

Modifica (al comma 1) e integrazione (nuovo comma 3 *bis*) finalizzate ad accentuare e chiarire la limitazione di ammissibilità dei P.L.I. che interessino aree agricole.

Art. 97

Nel contesto della disciplina relativa allo Sportello unico delle attività produttive, viene inserita, come nuovo comma 5 *bis*, una disposizione di scoraggiamento dell'uso improprio dell'istituto, ai soli fini di ottenere la variante, specie nella fase transitoria. Si prevede che il proponente debba sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il Sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.

Art. 102 bis

Disposizioni speciali di indirizzo per la pianificazione comunale a salvaguardia delle aree interessate dalle grandi infrastrutture per la mobilità, sia nuove che esistenti.

Art. 103

Inserimento di un nuovo comma per chiarire la disapplicazione del D.M. 1444/68. Peraltro, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2005, viene espressamente fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a metri 10, derogabile all'interno di piani attuativi.

Art. 104

Inserimento di una nuova lettera q *bis*): viene abrogata la disposizione urbanistica relativa ai campi nomadi contenuta nella L.R. n. 77/1989, in conseguenza delle nuove disposizioni in materia introdotte agli artt. 8 e 9.

Allegato A

Su indicazione della D.G. Infrastrutture, vengono integrati gli elenchi relativi a canali e laghi.

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11
MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale n. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. La Regione promuove, attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla presente legge, il recupero delle aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione. Si intendono come tali quelle aree caratterizzate dalla ricorrenza, effettiva o potenziale, di uno o più dei seguenti fattori:

- a) dismissione funzionale;
- b) compromissione o degrado ambientale;
- c) criticità fisico-edilizia;
- d) stato di disagio sociale.";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Osservatorio permanente della programmazione territoriale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce presso la competente Direzione generale l'Osservatorio permanente della programmazione territoriale, al quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali. L'Osservatorio, anche con l'utilizzo degli elementi conoscitivi forniti dal SIT di cui all'articolo 3, provvede al monitoraggio delle dinamiche territoriali e alla valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione. L'Osservatorio redige una relazione annuale sull'attività svolta, in particolare relativamente all'applicazione delle norme in materia di governo del territorio; la relazione contiene altresì eventuali indicazioni utili all'aggiornamento ed all'interpretazione della legislazione e dei regolamenti e segnala eventuali problematiche inerenti l'attuazione degli strumenti di pianificazione; la relazione è trasmessa al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.";

c) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici.";

d) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 2, lettera e), le parole "definendo i relativi" sono sostituite con le parole: "definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i";*
- 2) *al comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere e bis), e ter) ed e quater):*
"e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'articolo 1, comma 3 bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d'intervento, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 88, comma 2;
e ter) d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;"

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'individuazione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, è obbligatoria per i comuni indicati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, anche esternamente all'ambito interessato.";*
- 2) *dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis:*
"1 bis. La realizzazione di campi di sosta o di transito dei nomadi può essere prevista unicamente nelle aree a tal fine individuate dal documento di piano ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e ter). I campi devono essere dotati di tutti i servizi primari, dimensionati in rapporto alla capacità ricettiva prevista.";
- 3) *al comma 15, le parole "comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso" sono sostituite con le parole "non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.";*

f) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente articolo 10 bis:

"Art. 10 bis.

(Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, il PGT è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel presente articolo. Non si applicano i commi 1, 2, 4 dell'articolo 8, i commi da 1 a 8 e 14 dell'articolo 9, i commi da 1 a 4 e 6 dell'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12.
2. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili. Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con

periodicità almeno quinquennale, anche al fine dell'adeguamento della programmazione attuativa. La pubblicazione su almeno un quotidiano locale o periodico a diffusione locale dell'avviso di avvio del procedimento, prevista dall'articolo 13, comma 2, può essere sostituita da pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza.

3. Il documento di piano definisce, in relazione alle peculiarità delle singole realtà territoriali e avvalendosi in via prioritaria di dati ed elaborazioni reperibili nei sistemi informativi di livello sovracomunale, il quadro conoscitivo del territorio comunale, considerando in particolare le previsioni derivanti dalla programmazione territoriale di livello sovraordinato, l'assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche del paesaggio agrario e dell'ecosistema, il sistema della mobilità, le presenze di interesse paesaggistico, storico-monumentale ed archeologico, nonché l'assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lett. a), e finalizzando il quadro delle conoscenze alla determinazione delle principali dinamiche in atto, delle maggiori criticità del territorio e delle sue potenzialità, dando atto inoltre dell'avvenuta effettuazione dell'informazione preventiva e del confronto con la cittadinanza.
4. Sulla base degli elementi di cui al comma 3, il documento di piano:
 - a) individua gli obiettivi generali di sviluppo, miglioramento e conservazione per la politica territoriale del comune, verificandone la sostenibilità; determina inoltre gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo con prioritario riferimento alla riqualificazione del territorio, alla minimizzazione del consumo di suolo, all'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, al miglioramento dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale. La determinazione di tali obiettivi ed il conseguente relativo processo di valutazione ambientale di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere effettuati in forma congiunta tra più comuni;
 - b) determina le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, dettagliando e circostanziando eventuali scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell'articolo 15, commi 1 e 2, lett. g), nonché dimostrando la compatibilità delle predette politiche di intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione;
 - c) individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l'attuazione degli interventi;
 - d) definisce eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
5. Il piano dei servizi è redatto al fine di individuare e assicurare un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato. Il piano dei servizi può prevedere aree per l'edilizia residenziale pubblica. Il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale. In tal caso, in sede di prima approvazione del PGT, il piano dei servizi può fare riferimento ai soli aspetti prettamente comunali, rinviando a eventuale successiva variante gli adeguamenti derivanti dal piano sovracomunale. Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

6. Negli interventi assoggettati a pianificazione attuativa è sempre ammessa la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lett. a), salvo specifiche prescrizioni del piano dei servizi che esplicitino la necessità di assicurare, nei singoli ambiti di intervento, il reperimento di aree per servizi, precisandone la quantificazione e la tipologia.
7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare:
- a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi;
 - b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all'ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di permeabilizzazione;
 - c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
 - d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
 - e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lett. b);
 - f) individua:
 - 1) le aree destinate all'agricoltura;
 - 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 - 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
8. Il piano delle regole:
- a) per le aree destinate all'agricoltura:
 - 1) detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
 - 2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso;
 - b) per le aree di rilevanza paesistico-ambientale e per quelle di valore ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata;
 - c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai PGT già adottati alla data di entrata in vigore delle stesse.”;

g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione sono commerciabili. I comuni istituiscono il registro delle cessioni dei diritti edificatori, aggiornato e reso pubblico secondo modalità stabilite dagli stessi comuni.”;

2) al comma 5, dopo le parole “dall'articolo 44, comma 18”, sono aggiunte le parole:

“, nonché ai fini del recupero delle aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione, di cui all'articolo 1, comma 3 *bis*, e ai fini della conservazione degli immobili di interesse storico-artistico ai sensi del d.lgs. 42/2004.”;

h) all'articolo 12, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.”;

i) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti periodi:

“5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente.”;

2) al comma 5 bis, al primo periodo, dopo le parole “il documento di piano”, sono inserite le parole: “, il piano dei servizi e il piano delle regole”;

3) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale.”;

4) dopo il comma 14 è inserito il seguente comma 14 bis:

“14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.”;

l) all'articolo 14, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4 bis:

“4 bis. Il PGT del comune di Milano può stabilire i casi in cui i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione della procedura di cui ai precedenti commi.”;

m) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) formula indicazioni per la realizzazione degli insediamenti di portata sovracomunale, definiti come tali dallo stesso PTCP, sulla base delle proposte dei comuni;”;

2) *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*

“2 bis. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 2 non si applica in riferimento al territorio del comune di Milano.”;

3) *al comma 4, le parole: “Il PTCP definisce gli ambiti destinati all’attività agricola” sono sostituite con le parole: “Il PTCP, acquisite le eventuali proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico,”;*

4) *al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino all’approvazione del PTR, i PTCP sono approvati o adeguati, per la parte inerente alla tutela paesaggistica, in coerenza con le previsioni del PTR e nel rispetto dei criteri a tal fine deliberati dalla Giunta regionale.”;*

5) *dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7 bis:*

“7 bis. Il PTCP può individuare ambiti territoriali per i quali si rende opportuna la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP. Le azioni di coordinamento sono definite dalla provincia, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate nei tempi e secondo le procedure stabilite dallo stesso PTCP, che devono in ogni caso prevedere forme di informazione pubblica e di comunicazione alla Regione in ordine all’intervenuta approvazione. L’efficacia delle previsioni oggetto delle azioni di coordinamento rimane definita dalle disposizioni dettate dalla presente legge in riferimento alle previsioni del PTCP.”;

n) *all’articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La conferenza provvede alla definizione delle modalità operative e gestionali inerenti la redazione del piano dei servizi di livello sovracomunale, il conferimento in forma digitale degli elaborati di piano, l’ottimizzazione organizzativa per l’acquisizione e la gestione del sistema delle conoscenze e degli indicatori di monitoraggio.”;*

o) *all’articolo 17, comma 10, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata all’invio alla Regione degli atti del PTCP in forma digitale. Il piano, definitivamente approvato, è depositato presso la segreteria provinciale.”;*

p) *all’articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino all’approvazione dei PGT, le previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciali approvati ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 prevalgono, nei soli casi di cui all’articolo 18, comma 2, sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici generali relative a piani attuativi non ancora adottati.”;*

2) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

“6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione

dell'articolo 39 del d.P.R. 380/2001 e della deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509.”;

3) *dopo il comma 8 quinquies è aggiunto il seguente comma 8 sexies:*

“8 sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi diretti all'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata:

- 1) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a cinquemila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;
- 2) interventi di nuova costruzione nell'ambito di piani attuativi previsti dal vigente piano regolatore generale, localizzati su aree destinate a servizi, escluse le aree a verde e parcheggi.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative.”;

q) *all'articolo 26, comma 2, il secondo periodo è soppresso;*

r) *all'articolo 27, comma 1, lettera d), terzo periodo, le parole “della volumetria preesistente” sono sostituite dalle seguenti parole: “della volumetria e della superficie lorda di pavimento preesistenti,”;*

s) *all'articolo 29, comma 1, le parole “da parte dell'autorità competente” sono sostituite con le parole “da parte dell'ASL”;*

t) *all'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, le parole “dai commi 2 e 3” sono sostituite con le parole “dai commi 2, 3 e 3 bis”;*

2) *dopo il comma 3, è inserito il seguente comma 3 bis:*

“3 bis. Nei casi di realizzazione di bacini idrici per la pesca sportiva, la piscicoltura, l'irrigazione e degli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 è rilasciata anche ai fini dell'esecuzione dei relativi scavi.”;

u) *all'articolo 42, il comma 6 è sostituito dal seguente:*

“6. I lavori oggetto della denuncia di inizio attività devono essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa ed ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è tenuto a comunicare immediatamente al comune la data di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate nel regolamento edilizio.”;

v) *all'articolo 43, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*

"2 bis. Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo di 0,5 ed un massimo di 1,5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, linee guida per l'applicazione della presente disposizione.";

z) all'articolo 50, comma 11, le parole "gli articoli 38, 39 e 40 del d.P.R. 380/2001" sono sostituite con le parole "gli articoli 38 e 39 del d.P.R. 380/2001";

aa) all'articolo 51, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Costituisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono edilizio. E' principale la destinazione d'uso qualificante; è complementare ed accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT. ";

bb) all'articolo 52, comma 2, sono soppresse le parole "ad esclusione di quelli riguardanti unità immobiliari o parti di esse, la cui superficie lorda di pavimento non sia superiore a centocinquanta metri quadrati, per i quali la comunicazione non è dovuta";

cc) all'articolo 54, comma 3, la parola "variano" è sostituita con la parola "riducono";

dd) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera b), le parole "anche in raccordo con i contenuti dei piani di bacino" sono sostituite con le parole "sulla base dei piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. Nell'ambito delle attività di pianificazione del territorio di cui alla parte prima della presente legge e in conformità ai criteri di cui all'articolo 57 è assicurato il coordinamento con gli strumenti di protezione civile previsti dalla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16.";

ee) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4, dopo le parole "salvo che", sono aggiunte le parole: "per le aziende orto-floro-vivaistiche per le quali tale rapporto non può superare il 20 per cento e";

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 sono incrementati del 20 per cento.";

ff) all'articolo 76, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.”;

gg) all'articolo 77, comma 1, le parole: “agli indirizzi e agli obiettivi contenuti nell'articolo 76” sono sostituite dalle parole: “agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettati dal PTR ai sensi dell'articolo 76.”;

hh) all'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

“(Commissioni regionali)”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le commissioni regionali di cui all'articolo 137 del d.lgs 42/2004 sono presiedute dall'assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica quattro anni.”;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Fino all'istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.”;

ii) all'articolo 79, comma 1, lettera c), la parola “provinciali” è sostituita con la parola “regionali”;

ll) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lett. e), sono aggiunte, in fine, le parole: “, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 bis.”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti interventi di trasformazione del bosco, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 27 (Orientamento e

modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dagli enti gestori delle comunità montane.”;

mm) all'articolo 88, comma 2, le parole “aree produttive obsolete o dismesse” sono sostituite con le parole “aree degradate o dismesse, ovvero a rischio di degrado o dismissione, di cui all'articolo 1, comma 3 bis.”;

nn) all'articolo 89 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: “e non funzionali all'agricoltura stessa”, sono inserite le parole: “e dismesse da tale attività ai sensi del comma 3 bis”;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:

“3 bis. La dismissione o il ritiro dall'attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla provincia competente sulla base delle comunicazioni d'interruzione dell'attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla provincia.”;

oo) all'articolo 97 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo, con il quale si impegna a realizzare l'intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica.”;

pp) dopo l'articolo 102 è inserito il seguente articolo 102 bis:

*“Art. 102 bis
(Norme speciali di salvaguardia)*

1. I comuni garantiscono nel PGT la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati, previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale, delle infrastrutture per la mobilità, assicurando una congrua distanza da esse delle nuove previsioni insediative, secondo modalità eventualmente specificate dal PTR o dai piani territoriali regionali d'area, la definizione di interventi di salvaguardia prioritariamente con essenze arboree in coerenza con le caratteristiche paesistico-ambientali del territorio, nonché il divieto dell'apposizione di cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale.

2. Per le infrastrutture per la mobilità esistenti i PGT individuano azioni urbanistiche per la razionalizzazione delle modalità di accesso e la riqualificazione paesistico-ambientale delle aree limitrofe, riconsiderando le previsioni urbanistiche in atto al fine di contenere l'ulteriore sviluppo degli insediamenti, nonché delle attrezzature e della segnaletica non strettamente funzionali alla mobilità.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai comuni interessati copia del progetto definitivo delle infrastrutture.”;

qq) all'articolo 103, è inserito il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Ai fini dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, degli strumenti urbanistici vigenti, non si applicano le disposizioni del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, fatto salvo, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, il rispetto della distanza minima tra fabbricati pari a metri 10, derogabile all'interno di piani attuativi.";

rr) all'articolo 104, dopo la lettera q) è inserita la seguente lettera q bis):

"q bis) l'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle "Etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi");";

ss) all'Allegato A - CANALI, sono aggiunti i seguenti punti 8 e 9:

- "8. Naviglio di Bereguardo
- 9. Naviglio di Paderno";

tt) all'Allegato A - LAGHI, sono aggiunti i seguenti punti 19, 20, 21, 22, 23 e 24:

- "19. Piano
- 20. Ghirla
- 21. Ganna
- 22. Olginate
- 23. Gaiano
- 24. Moro".